

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 3

Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità.

Art. 2

Modifica dell'articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis Per la laguna di Venezia, nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n. 361, i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonellate, devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5.

1 ter I soggetti che svolgono l'attività di noleggio con conducente con imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonellate, privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, nei canali lagunari di navigazione interna:

a) *non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi;*

b) *nell'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli articoli 24 del codice della navigazione e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con DPR 28.6.1949, n.361 e con l'osservanza delle vigenti norme di polizia del traffico, possono:*

1) *sbarcare i passeggeri imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima;*

2) *reimbarcare i passeggeri precedentemente imbarcati in canali e bacini di navigazione marittima da cui il viaggio ha avuto origine."*

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, modificata con la presente l.r. n. 3/1999, verrà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
- Art. 2 - Modifica dell'articolo , della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 ottobre 1997, dove ha acquisito il n. 363 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Zigiotto, Costanzo e Piccolo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 4 novembre 1997;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ugo Bergamo, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 dicembre 1998, n. 11009;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 15 dicembre 1998;

- Il Commissario del Governo, con nota 11 gennaio 1999, n. 33/21504, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con l'articolo 1 si propone l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, per una più puntuale definizione dell'ambito territoriale di applicazione, nella Laguna veneta, della legge stessa.

Il Titolo I della legge - Disposizioni generali - all'articolo 1 fa un generico riferimento, per la sfera di applicazione, alle acque di navigazione interna.

Il riferimento non pone problemi per le acque lacuali e fluviali della Regione nonché per le idrovie artificiali esistenti sul territorio regionale di giurisdizione.

La necessità di operare una più precisa definizione dell'ambito di applicazione si è, però, appalesata per la Laguna di Venezia le cui acque, come è noto, appartengono - ai sensi dell'articolo 28 del Codice della navigazione - al pubblico demanio marittimo e sono solo in parte destinate alla navigazione interna.

L'articolo 117 della Costituzione della Repubblica e l'articolo 4 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5, prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna alle Regioni a statuto ordinario. Per la Regione del Veneto - sul cui territorio incide la Laguna di Venezia - occorre precisare che in tale laguna, in gran parte costituente l'ambito portuale marittimo, la legge 5 marzo 1963, n. 366, all'articolo 4 stabilisce che la navigazione esercitata nei canali e bacini marittimi e nelle zone di competenza marittima, è regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale e che nelle rimanenti zone è regolata dalle vigenti norme sulla navigazione interna.

Conseguentemente l'articolo 1 esplicita quali sono i principi desumibili dalla legislazione vigente, precisando che la legge regionale n. 63/1993 si applica per la laguna di Venezia limitatamente alle acque interne.

Per quanto concerne l'articolo 2, va premesso che l'articolo 24 del Codice della navigazione, l'articolo 4 del Regolamento per la navigazione marittima e l'articolo 4 del regolamento per la navigazione interna prevedono l'ipotesi della "navigazione promiscua" consistente nella possibilità assentita alle navi marittime ed alle navi della navigazione interna di estendere la loro navigazione alle acque di navigazione interna ed a quelle di navigazione marittima limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico

cui sono adibiti e che il Capo del Compartimento Marittimo ed il Capo dell'Ispettorato Compartimentale della MCTC hanno in concerto, con rispettivi decreti, definito "zona di navigazione promiscua" l'intera laguna di Venezia.

Il complesso regime giuridico amministrativo della Laguna, come innanzi regolato, si presta, però, a fraintendimenti, di talché capita non raramente che gli organi preposti ai controlli contestino alle navi destinate alla navigazione marittima che estendono i loro viaggi alle zone di navigazione interna definite di "navigazione promiscua" le violazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 63/1993 ad imbarcazioni marittime che abbiano acquisito i servizi in canali e bacini marittimi, sorprese poi ad attraversare alcuni tratti di canali di navigazione interna ancorché riconosciuti di "navigazione promiscua".

Con la modifica introdotta all'articolo 1 della L.R. 63/1993 dall'articolo 2, si è inteso precisare quali sono le operazioni che possono svolgere in acque interne le navi addette al trasporto marittimo locale, con tonnellaggio e dimensioni tali da non poter essere considerate come adibite a servizio di taxi acqueo o noleggio con conducente, qualora estendano i loro viaggi a canali lagunari di navigazione interna.

Conseguentemente l'articolo 2 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 1 della L.R. 63/1993, precisando, da un lato che le imbarcazioni di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate devono essere provviste di licenza o autorizzazione quando svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna, dall'altro che le imbarcazioni di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate possono, nelle acque lagunari di navigazione interna, sbarcare e reimbarcare i passeggeri imbarcati in acque marittime, mentre non possono imbarcare passeggeri o iniziare viaggi.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale viabilità e trasporti.

5. Note agli articoli della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

- **Art. 1, comma 1:** la legge 5 marzo 1963, n. 366, reca "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano-Grado".